

Comune di Santa Maria a Vico

Provincia di Caserta

ORDINANZA

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
63	01-09-2020

OGGETTO:	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 29/07/2020. PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEL RISCHIO SANITARIO DA COVID-19. MISURE ORGANIZZATIVE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI NEL PERIODO 1° SETTEMBRE -15 OTTOBRE 2020.
-----------------	---

IL VICE SINDACO

DATO ATTO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di Sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTO la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato sul territorio nazionale, per sei mesi, lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

RICHIAMATO i decreti del Presidente del Consiglio, le leggi e i decreti legge nonché le ordinanze emanate dal Presidente della Giunta regionale campana per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

EVIDENZIATO che nell'ultimo periodo stanno aumentando i contagi dal COVID 19 e, pertanto, appare necessario contingentare l'accesso del pubblico all'interno degli uffici comunali, allo scopo di assicurare il rispetto della normativa sanitaria anti-covid, pur garantendo l'erogazione dei servizi da parte dell'amministrazione comunale.

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

DATO ATTO che il Sindaco è temporaneamente impedito e pertanto le funzioni allo stesso spettanti sono esercitate dal Vice Sindaco .

SENTITO il Segretario Generale, i Responsabili di settore ed il datore di lavoro;

ORDINA

Per i motivi esposti in premessa

→**FINO ALLA DATA DEL 15 OTTOBRE 2020:**

1. l'apertura al pubblico degli uffici comunali dalle ore 9:00 alle ore 12:00 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 il giovedì;
2. l'utenza, ove possibile, deve utilizzare strumenti informatici per l'invio di pratiche, istanze, richieste di informazioni e limitare l'accesso a situazioni di effettiva necessità e per pratiche non espletabili da remoto;
3. l'utenza dovrà indossare appositi dispositivi di protezione individuale (mascherina), non accedere agli uffici in caso di temperatura superiore a 37,5°, igienizzare le mani e rispettare la distanza di sicurezza;
4. i dipendenti in presenza dovranno rispettare le misure di prevenzione del contagio e la procedura operativa per la gestione del rischio da coronavirus, disponibile nella bacheca on line dedicata ai dipendenti, non accedere agli uffici in caso di temperatura superiore a 37,5°, utilizzare la mascherina, igienizzare le mani, rispettare la distanza di sicurezza, pulire le superfici di lavoro prima di servire nuovo utente, areare periodicamente gli ambienti e provvedere ad una adeguata disinfezione delle attrezzature,
5. all'ingresso dei luoghi di lavoro (sede municipale, uffici demografici e polizia municipale) deve essere organizzato, a cura del Segretario Generale e del Datore di lavoro, un servizio per la rilevazione della temperatura corporea del personale interno e dell'utenza esterna tramite idonea strumentazione che garantisca l'adeguato distanziamento interpersonale. Nel caso in cui la temperatura sia superiore ai 37.5° non sarà consentito l'accesso del lavoratore o dell'utente e il lavoratore dovrà avvisare tempestivamente il datore di lavoro.

DÀ ATTO

che tutti gli uffici possono essere contattati ai numeri telefonici ed indirizzi mail presenti su sito istituzionale dell' Ente :

Settore	Nominativo del Responsabile	Telefono	Indirizzo e-mail
Segretario Generale	Iollo Claudia Filomena	0823 75 95 02	segretario@comunesantamariaavico.it
Affari Generali e Demografici	Di Marzo Rosa	0823 75 95 33	rossella.dimarzo@comunesantamariaavico.it
Finanze e Tributi	Morgillo Vincenzo	0823 75 95 39	vincenzo.morgillo@comunesantamariaavico.it
Servizi Sociali, Istruzione, Cultura	D'Addio Alfredo	0823 75 95 34	alfredo.daddio@comunesantamariaavico.it
Lavori Pubblici, Manutenzione	Ferrara Valentino	0823	valentino.ferrara@comunesantamariaavico.it

		75 95 23	
Polizia Locale, Sicurezza Urbana	Piscitelli Vincenzo	0823 80 83 13	vincenzo.piscitelli@comunesantamariaavico.it
Urbanistica, Cimiteri	Cuzzilla Roberto	0823 75 95 21	roberto.cuzzilla@comunesantamariaavico.it

Per questioni attinenti l'emergenza sanitaria da COVID 19 è possibile contattare anche il numero 08231608494.

La presente ordinanza

- sarà pubblicata all'albo pretorio on line fino al 15 ottobre 2020 e ne sarà assicurata la diffusione tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- sarà trasmessa in copia alla Prefettura di Caserta, ai titolari di PO e a tutto il personale dipendente, al Comando Stazione Carabinieri di Santa Maria a Vico (Ce).

Santa Maria a Vico. 01.09.2020

Il Vice Sindaco
Nuzzo Michele

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.